

**REGOLAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI
GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
COMUNE DI CORSICO (MI)**

INDICE

PAG.

Articolo 1	Oggetto del regolamento	3
Articolo 2	Modalità di gestione dei rifiuti urbani	3
Articolo 3	Istituzione della tariffa	3
Articolo 4	Determinazione tariffa	3
Articolo 5	Applicazione e riscossione della tariffa	4
Articolo 6	Articolazione della tariffa	4
Articolo 7	Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa	4
Articolo 8	Attività in regime di libero mercato	5
Articolo 9	Servizi integrativi non soggetti a tariffa	5
Articolo 10	Categorie di utenze	5
Articolo 11	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	6
Articolo 12	Assegnazione delle utenze alle classi di attività	6
Articolo 13	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	7
Articolo 14	Classi di attività delle utenze non domestiche	8
Articolo 15	Presupposto della tariffa ed esclusioni	9
Articolo 16	Superficie utile	11
Articolo 17	Soggetti passivi	13
Articolo 18	Persone occupanti i locali	14
Articolo 19	Servizio attivo	14
Articolo 20	Utenze non stabilmente attive	15
Articolo 21	Attività temporanee	15
Articolo 22	Manifestazioni ed eventi	16
Articolo 23	Agevolazioni per la raccolta differenziata	16
Articolo 24	Riduzioni tariffa	17
Articolo 25	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero e per i rifiuti domestici avviati al compostaggio domestico	17
Articolo 26	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	18
Articolo 27	Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	19
Articolo 28	Obbligazione tariffaria	20
Articolo 29	Omessa, infedele ed incompleta denuncia	21
Articolo 30	Conguagli	21
Articolo 31	Rimborsi	21
Articolo 32	Disposizione sugli imballaggi	22
Articolo 33	Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa	22
Articolo 34	Piano finanziario	23
Articolo 35	Relazione al piano finanziario	23
Articolo 36	Tasse, imposte ed addizionali	24
Articolo 37	Adempimenti del comune e del soggetto gestore del servizio	24
Articolo 38	Deliberazione delle tariffe	25
Articolo 39	Poteri del gestore del servizio	25
Articolo 40	Funzionario responsabile	25
Articolo 41	Penalità	26
Articolo 42	Disposizioni finali	27
Articolo 43	Rinvio ad altre disposizioni di legge	27
	Appendice ed allegati al regolamento	28

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

[1] Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Corsico l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 concernente il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

[1] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante concessione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale dalla Soc. _____ in prosieguo definito gestore del servizio, mediante sistemi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

[1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Corsico, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D. lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE TARIFFA

[1] La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato dal gestore del servizio ed è applicata e riscossa secondo le modalità del successivo articolo 5.

[2] La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

ARTICOLO 5 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

- [1] La tariffa è applicata dal gestore del servizio in rispetto della Convenzione e del Relativo disciplinare che regola i rapporti tra l'Ente locale ed il Gestore del servizio stesso.
- [2] Il Gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalle normative vigenti.
- [3] Per l'anno 2006 rimane comunque in vigore la convenzione stipulata con ESATRI S.P.A. scadente il 31.12.2006.

ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- [1] La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione qualitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
- [2] Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SUL QUALE È ISTITUITA LA TARIFFA

- [1] Le attività di gestione dei rifiuti aprivativa soggette a tariffa sono:
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);

- Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;

[2] L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO

[1] Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette a imposizione tariffaria, risultano quelle definibili a libero mercato. Queste in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e susseguenti modifiche ed integrazioni risultano:

- Attività di recupero previste dall'eventuale accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del sopraccitato riferimento normativo;
- Attività di recupero dei rifiuti assimilati;
- Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 38 comma 3, 4, 9 del decreto legislativo 22/97 e suss. modifiche ed integrazioni ad esclusione dei locali nei quali vengono prodotto rifiuti urbani (es.: uffici, magazzini, mensa ecc.).

ARTICOLO 9 - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARIFFA

[1] Il Comune e/o il gestore del servizio possono istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

ARTICOLO 10 - CATEGORIE DI UTENZA

[1] Al fine del calcolo della tariffa il complesso delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:

- Categoria utenza domestica
- Categoria utenza non domestiche o attività.

- [2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le associazioni.

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- [1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- [2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- [3] La tabella A) indica i coefficienti K_a che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa e i coefficienti K_b da attribuire per la determinazione della quota variabile.
- [4] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

- [1] L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
- [2] In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
- [3] Nel caso di attività distintamente classificata svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

- [4] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

- [1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base all'articolo 14 tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- [2] I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/m^2 anno indicati nella allegata tabella B).
- [3] Per il calcolo della parte fissa e per la parte variabile della tariffa i rispettivi coefficienti utilizzati k_c e k_d sono quelli indicati nella allegata tabella B)

ARTICOLO 14 - CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

[1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate come segue:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, Istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti e supermercati
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club

ARTICOLO 15 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

- [1] La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- [2] A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
- [3] Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola vera e propria e relative pertinenze, quali stalle fienili ecc; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni e degli uffici, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di

riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- [4] Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- [5] Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività, luoghi di culto e relative pertinenze (oratori ed attività connesse).
- [6] Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
- [7] Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
 - d. aree scoperte accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile - Pertinenze), quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali.

- [8] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 16 - SUPERFICIE UTILE

- [1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- [2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- [3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
- [4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
- [5] Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.
- [6] Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
- a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art. 21 del d.lgs 22/1997 (sale di lavorazione);

b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al gestore del servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di

superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari;

c) ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- le aree scoperte adibite a verde

d) con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sottoelencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - ospedali | 50% |
| - case di cura, poliambulatori | 50% |

ARTICOLO 17 - SOGGETTI PASSIVI

[1] L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

[2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti

derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- [3] Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [4] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

ARTICOLO 18 - PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

- [1] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- [2] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia ovvero verrà desunta dai registri anagrafici.
- [3] In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 1.1.2006 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti dell'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti.
- [4] Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti pari a due, fatte salve le verifiche di ufficio.
- [5] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenute al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 19 – SERVIZIO ATTIVO

- [1] La tariffa è dovuta in tutto il territorio comunale.

- [2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ARTICOLO 20 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

- [1] Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo sotto i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 10 per cento sulla parte fissa e sulla parte variabile.
- [2] Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciata ovvero per le famiglie dei non residenti al numero di occupanti pari a due, fatte salve le verifiche d'ufficio.
- [3] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo art. 21.
- [4] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

ARTICOLO 21 – ATTIVITÀ TEMPORANEE

- [1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
- [2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- [3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- [4] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 100%. Il minimo annuo da versare non può essere comunque inferiore a € 15,00.
- [5] È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

- [6] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il gestore del servizio può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media.
- [7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- [8] In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- [9] Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

- [1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specificità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a contratto tra il promotore della/e manifestazione/i ed il gestore del servizio.

ARTICOLO 23 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- [1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
- [2] In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
 - smaltimento/trattamento dei materiali differenziati raccolti;
 - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;
- determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
- [3] Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore del servizio per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio non oltre il secondo esercizio successivo.

- [4] Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio non oltre il secondo esercizio successivo.

ARTICOLO 24 – RIDUZIONI TARIFFA

- [1] Nei confronti degli Istituti scolastici pubblici è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla tariffa pari all'80% della quota variabile.

ARTICOLO 25 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO E PER I RIFIUTI DOMESTICI AVVIATI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- [1] Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi in modo proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e previo eventuale accertamento da parte del personale del gestore del servizio. La percentuale di riduzione sarà comunque riconosciuta tra un minimo del 10% ed un massimo del 90% della tariffa in base alla quantità del rifiuto
- [2] La determinazione della riduzione spettante, effettuata a consuntivo, comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
- [3] Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, del 10%. La percentuale di riduzione viene fissata dal gestore del servizio di anno in anno, entro e non oltre il 31 dicembre. In caso di mancata determinazione della percentuale di riduzione entro il termine stabilito, si considera confermata quella applicata l'anno precedente. La riduzione si applica, su richiesta scritta degli interessati, da presentare obbligatoriamente dal 1° ottobre al 30 novembre dell'anno precedente, agli utenti che praticano il compostaggio domestico, cioè a coloro che

smaltiscono la frazione umida, organica, biodegradabile contenuta nei propri rifiuti trasformandoli, tramite i vari sistemi di compostaggio (cumulo nell'orto, composte, concimaia agricola) in compost - ammendante del terreno - che dovrà essere riutilizzato nei propri giardini/orti/campi. La richiesta di riduzione va presentata al gestore del servizio compilando un apposito modulo che dovrà contenere i seguenti dati: cognome e nome dell'intestatario dell'utenza; luogo, data di nascita e residenza; indicazione del sistema di compostaggio che si intende utilizzare; dimensioni del giardino o della azienda agricola e numero delle persone che compongono il nucleo familiare; indirizzo dell'immobile per il quale si chiede la riduzione della tariffa. Una parte dei rifiuti provenienti dai giardini (sfalci, ramaglie) potrà essere ugualmente conferita al servizio con le modalità in atto per tale tipologia di rifiuto, se le quantità prodotte non sono compatibili col sistema di compostaggio adottato. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa, da parte del gestore del servizio o da personale preposto dal Comune di Corsico. La riduzione è applicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ARTICOLO 26 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO ED ALTRE AGEVOLAZIONI.

- [1] Il Comune , nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

- [2] I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo comunale competente.
- [3] Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti uffici comunali, che la vaglieranno e comunicheranno al Gestore del servizio i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.
- [4] Il gestore del servizio chiederà al Comune il pagamento del relativo onere.
- [5] Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
- [6] Per le scuole pubbliche elementari e medie, nel caso di possibili ritardi intercorrenti fra la richiesta di pagamento del servizio ed il trasferimento dei contributi specifici dagli Enti centrali, l'Amministrazione comunale si farà carico del pagamento richiedendo alle scuole medesime il versamento di quanto anticipato.

ARTICOLO 27 DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

- [1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al Gestore del servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
- [2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- [3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- [4] In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

- [5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 2 (due) unità, fatte salve le verifiche d'ufficio.
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- [6] La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
 - l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- [7] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- [8] All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- [9] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 28 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- [1] L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione

o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.

- [2] La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio.

ARTICOLO 29 - OMESSA, TARDIVA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA

- [1] In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle penalità previste all'art.41 del presente regolamento.
- [2] Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

ARTICOLO 30 - CONGUAGLI

- [1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella prima fatturazione successiva alla comunicazione stessa.
- [2] Eventuali aumenti dei costi di gestione dei rifiuti nel corso d'anno possono essere recuperati con emissione di bollette di conguaglio non oltre il secondo esercizio successivo.

ARTICOLO 31 - RIMBORSI

- [1] Nei casi di errore o di duplicazione della tariffa il Gestore del servizio dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni dalla domanda del contribuente da presentare allo sportello del Gestore, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

- [2] Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali computati a giorno, a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

- [1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:
- Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;
 - Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
 - Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

ARTICOLO 33 - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA.

- [1] La gestione della tariffa avverrà mediante l'istituzione di un apposito sportello, gestito dalla Società e mediante l'emissione e l'invio agli utenti di specifiche bollette.
- [2] La tariffa è commisurata ad anno solare ed il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione o in quattro rate. Per l'anno 2006 avverrà in due rate.
- [3] L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso Gestore del servizio.
- [4] Il gestore del servizio provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- [5] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari o altri sportelli abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

Per l'anno 2006 il pagamento dovrà avvenire tramite ESATRI S.P.A..

- [6] Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.
- [7] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, maggiorato di due punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.
- [8] Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore del servizio avviare le procedure di riscossione coattiva.

ARTICOLO 34 - PIANO FINANZIARIO

- [1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 IL Gestore redige il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette all'ente locale di riferimento per le approvazioni di rito entro il mese di maggio.
- [2] Il piano finanziario comprende:
 - a. Il programma degli interventi necessari;
 - b. Il piano finanziario degli investimenti;
 - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. Le risorse finanziarie necessarie.
- [3] Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 35 - RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

- [1] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. Il modello gestionale organizzativo,
 - b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
 - c. La ricognizione degli impianti esistenti,
 - d. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

ARTICOLO 36 – TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

- [1] Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
- [2] La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
- [3] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

ARTICOLO 37 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

- [1] Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui ai precedenti artt. 34 e 35.
- [2] I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 concernente norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale.
- [3] Il Comune e/o il gestore del servizio avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

ARTICOLO 38 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

- [1] Entro il 31 dicembre e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione il Comune delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.
- [2] In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- [3] La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio corredati dal piano finanziario e dalla relazione descrittiva del servizio a sua volta forniti all'Ente dal gestore del servizio.

ARTICOLO 39 - POTERI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

- [1] Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, il Gestore del servizio può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- [2] Il Gestore del servizio può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
- [3] Il Gestore del servizio in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
- [4] In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Gestore del servizio può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 40 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- [1] Il gestore del servizio su mandato della Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i tutti i provvedimenti relativi.

- [2] Il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Sindaco il nome del funzionario responsabile il quale dovrà provvedere entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento.
- [3] Il Funzionario Responsabile dovrà altresì comunicare annualmente i dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui all'articolo 25 del presente regolamento ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70.
- [4] Al controllo ed all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della tariffa effettuata dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di Legge e del presente regolamento, è preposto un Funzionario responsabile dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 41 - PENALITÀ

- [2] Nel caso di omessa, tardive e infedele dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di mancata restituzione dei dati richiesti, il Gestore del servizio, in aggiunta alla tariffa applica le seguenti penalità ai sensi dell'art. 7 bis del Decr. Leg.vo n. 267/2000 :

Fattispecie	Importo
Tardiva presentazione della dichiarazione	€ 25,00
Omessa dichiarazione	€ 100,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€ 25,00

Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella precedente, ci si avvale del principio dell'analogia.

- 3) Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Gestore del servizio, oltre alla

differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 30% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ARTICOLO 42 - DISPOSIZIONI FINALI

- [1] Le disposizioni del presente regolamento hanno immediata efficacia nel momento in cui lo stesso è approvato secondo i riti richiesti per legge.
- [2] Relativamente alle conseguenze della gestione a stralcio della ex TARSU, in vigore fino al 31/12/2005, in merito a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 e dal regolamento comunale TARSU, rimangono valide, per lo specifico, le disposizioni previste dalla normativa citata.

ARTICOLO 43 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

- [1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e susseguente 389 del 8 novembre 1997 concernenti l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e contenute nella Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 concernente nuovi interventi in campo ambientale.

APPENDICE ED ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK,

3 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

4 COSTI COMUNI

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

5 COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

($CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$).

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n)$ ove

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

6 CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

7 PARTE FISSA

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi il Gestore è tenuto a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

8 PARTE VARIABILE

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte del Gestore mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione tra un minimo del 10 per cento ed un massimo dell'80 per cento, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9 TARIFFA UTENZA DOMESTICA

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1 ° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso

dell'anno saranno computate a partire dal mese successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di due fatte salve le verifiche d'ufficio.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n,S)=Quf *S*Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a S mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il gestore del servizio non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento quanto previsto dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd=Quv*Kb(n)*Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot}/\sum nN(n)*Kb(n)$$

con Q_{uv} quantità totale rifiuti $N(n)$ numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare $K_b(n)$ coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

10 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la:

$$T_{Fnd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap} * K_c(ap)$$

dove $T_{fnd}(ap, S_{ap})$ è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S ; Q_{apf} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; S la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e K_c il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Ved. tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione K_d secondo la seguente espressione:

$$T_{Vnd}(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * K_d(ap).$$

Dove con $T_{Vnd}(ap, S_{ap})$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} , con C_u il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $K_d(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità

di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m².
(Vedi tabella di appendice)

TABELLA A) DEI COEFFICIENTI PER LO SVILUPPO DELLA TARIFFA DOMESTICA

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,30
4	1,14	2,70
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

TABELLA B) DEI COEFFICIENTI O INDICI PRODUTTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

cat.	TIPOLOGIA ATTIVITA'	Kc: Coefficiente potenziale di produzione	Kd: Produzione in Kg/mq anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	0,67	5,50
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI		
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	6,25
5	STABILIMENTI BALNEARI		
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22
7	ALBERGHI CON RISTORANTE		
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	1,25	10,22
10	OSPEDALI		
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	5,03
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	11,55
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	6,81
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58
17	ATTIVITA' ARIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA,	1,48	12,12
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,03	8,48
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,41	11,55
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,78	6,40
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	8,91
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44
25	PANE, PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI, SUPERMERCATI	2,74	22,45
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	6,92	56,78
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB		